

Pubblicato il 14/11/2022

N. 14859/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08855/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8855 del 2021, proposto da Aniello Napolitano, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Simona Morandini, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

dell'atto n. 173327.30-06-2021-U di approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010), nonché dell'allegata graduatoria; dell'atto n. 198385.22-07-2021-U di approvazione della

rettifica della graduatoria di merito e dell'allegata graduatoria rettificata; dei punteggi attribuiti al dott. Napolitano e a tutti gli altri candidati relativamente alla valutazione dei titoli;

del verbale di riunione n. 2 del 10 febbraio 2016 con il quale la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli; di tutti gli altri atti della procedura concorsuale pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2022 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente – dipendente dell'Agenzia delle Entrate sin dal dicembre 2004, con qualifica di funzionario – ha gravato gli esiti della selezione pubblica per titoli e colloquio svolta dalla medesima Amministrazione per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, di cui al Bando di concorso n. 146687 del 29.10.2010.

2. Tale Bando, come già noto al Tribunale, è stato oggetto di un complesso contenzioso su ricorso di Dirpubblica, per essere stata inizialmente prevista la possibilità di valorizzare, tra i titoli valutabili, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a funzionari dell'Agenzia non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 24 del regolamento di amministrazione (elevato a norma di legge, nelle more del predetto contenzioso, dall'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16/2012).

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 (con cui è stata affermata l'illegittimità costituzionale della norma ora citata per violazione degli articoli 3, 51 e 97 Cost., per aver contribuito al protrarsi nel tempo di un'assegnazione temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica), il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4641/2015, respingendo il gravame dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 7636/2011 di questo Tribunale, ha confermato l'illegittimità del Bando di concorso (in particolare, degli articoli 7 e 8) nella parte in cui, in sostanza, comprendeva o non escludeva la possibilità di valorizzare, nell'ambito dei titoli di servizio valutabili e del percorso formativo e professionale dei candidati, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi delle norme ricordate.

3. In esito al descritto contenzioso, la procedura selettiva ha ripreso il suo corso e, in data 10 febbraio 2016 (come da verbale n. 2, oggetto di gravame), la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 7 del Bando, per poi procedere alla valutazione dei titoli stessi e all'esame dei candidati.

Il ricorrente ha conseguito il punteggio di 2,90 su 100 nella valutazione dei titoli e il punteggio finale di 73,2 su 100, collocandosi, di conseguenza (anche a seguito delle intervenute rettifiche), nella posizione n. 190 della graduatoria finale di merito, non utile ai fini del conseguimento della qualifica dirigenziale.

Avverso tale esito e gli atti presupposti il ricorrente si è rivolto al Tribunale, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, sulla base delle due seguenti censure, logicamente gradate:

- 1. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ.

Il ricorrente ha lamentato che la Commissione avrebbe, in sostanza, minimizzato il peso dei titoli nella valutazione dei candidati, in violazione del Bando di concorso,

rendendo nella pratica impossibile raggiungere il punteggio massimo per titoli ivi stabilito e così finendo per trasformare una procedura caratterizzata dalla paritaria rilevanza dei titoli e della prova orale in una procedura il cui esito è dipeso quasi esclusivamente dalla prova orale. A sostegno di quanto esposto, il ricorrente ha riportato molteplici esempi su come, in applicazione dei criteri stabiliti dalla Commissione per il calcolo del punteggio dei titoli valutabili, non sarebbe stato possibile ottenere il punteggio massimo stabilito neanche con un curriculum eccezionale.

- 2. NULLITÀ IN PARTE QUA PER VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DEL GIUDICATO. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO.

A giudizio del ricorrente, la scelta dell'Agenzia di svalutare i titoli sarebbe stata funzionale a una sostanziale sanatoria della precedente illegittima attribuzione di incarichi dirigenziali.

3. VIOLAZIONE DEL VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E CARENZA DI MOTIVAZIONE.

Fermo il primo motivo, il ricorrente ha comunque denunciato l'erroneità della valutazione ricevuta per i titoli presentati, per avere l'Amministrazione valutato una pubblicazione della quale egli è coautore come un semplice articolo su rivista e per aver omesso di valutare ben quattro articoli su rivista, circostanze da lui lamentate in un'istanza di autotutela rimasta senza esito.

4.1. Il ricorso è stato notificato anche a due controinteressati utilmente collocati nella graduatoria concorsuale, che non si sono costituiti in giudizio.

5. Agenzia delle Entrate si è costituita in data 3 settembre 2021 e ha resistito con memoria, richiamando la consolidata giurisprudenza sui limiti del sindacato

giurisdizionale a fronte dell'esercizio di discrezionalità tecnica da parte, specificamente, delle Commissioni esaminatrici nei concorsi.

6. Con ordinanza n. 5284 del 6 ottobre 2021 è stata respinta l'istanza cautelare, difettando il requisito del periculum in mora.

7. Con successiva ordinanza presidenziale n. 2394 del 6 aprile 2022 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale, cui il ricorrente ha provveduto nei termini indicati.

8. Alla pubblica udienza del 4.10.2022, sentite le parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Preliminarmente occorre precisare che l'istante ha formulato una domanda soltanto parzialmente caducatoria degli esiti della sequenza procedimentale di cui si discute, in quanto ha chiesto al Tribunale di annullare tali esiti limitatamente alla valutazione dei titoli dei candidati, "in modo da restituire a questo elemento di valutazione una dignità paritaria a quella della prova orale", fermi gli esiti della prova orale sostenuta da tutti i candidati.

Ciò chiarito, in punto di interesse a ricorrere ritiene il Collegio che possa considerarsi soddisfatta la cosiddetta prova di resistenza, in quanto proprio per il peculiare atteggiarsi dell'azione amministrativa di fissazione dei punteggi e valutazione dei titoli dei candidati (che ha determinato, in sostanza, la generalizzata "contrazione" del punteggio per i titoli presentati dai medesimi, come è stato puntualmente fatto oggetto di doglianza sotto il primo motivo di ricorso), la graduatoria finale di merito della procedura presenta, come indicato dal ricorrente e non contestato, la caratteristica per cui vi sono candidati che – pur non avendo presentato titoli valutabili e avendo, di conseguenza, conseguito al riguardo un punteggio pari a 0 (zero) – si trovano in posizione utile e peggiore, di appena circa due punti, rispetto al ricorrente, che invece ha presentato vari titoli valutabili.

Quanto sopra comporta che ove, in accoglimento del ricorso, il punteggio da attribuirsi ai titoli valutabili, già individuati dalla Commissione, fosse rideterminato in maniera diversa e, in pratica, più elevata, il ricorrente potrebbe certamente conseguire la posizione di vincitore cui aspira; ne consegue che la verifica della sussistenza dell'interesse all'impugnativa manifesta la sua concretezza ed è dunque positiva, posto che l'annullamento degli atti gravati risulterebbe idoneo ad arrecare al ricorrente un'effettiva utilità (in tema, fra le molteplici più recenti, Consiglio di Stato sez. VI, 25/02/2022, n.1350, T.A.R. Lazio - Roma sez. III, 04/02/2022, n.1305).

10. Fermo quanto premesso, nel merito il ricorso deve essere accolto, per l'assorbente fondatezza della prima censura sopra riportata, ritenendo il Collegio che – come correttamente denunciato – l'attività di individuazione del punteggio da attribuire ai singoli titoli valutabili, svolta dalla Commissione, nonché quella, conseguente, di materiale attribuzione dello stesso, siano state compiute in violazione delle regole fissate dal Bando di concorso e che inoltre le stesse, pur nella doverosa considerazione della discrezionalità tecnica che tipicamente contraddistingue l'operato delle commissioni di concorso, risultino manifestamente contrarie ai principi di ragionevolezza e logicità dell'azione amministrativa.

10.1. Ed invero, sotto il primo profilo deve innanzitutto ricordarsi che il concorso pubblico di cui si discute si doveva svolgere (come da incipit del relativo Bando) “mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrato da colloquio” e che la stessa *lex specialis* attribuiva, perlomeno tendenzialmente, pari rilevanza alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati ed alla verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio.

In particolare, infatti, nel Bando era stabilito – sia per la valutazione dei titoli (art. 7), che per la valutazione del colloquio (art. 8) – che “la Commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo pari a 100”; inoltre, e soprattutto, nel Bando era

altresì stabilito che la votazione finale era conseguentemente espressa “in duecentesimi” e determinata dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova orale (art. 10).

In altre parole, dunque, con l’approvazione di un Bando siffatto l’Amministrazione ha chiaramente inteso affidare la selezione dei candidati meritevoli ad un equilibrato bilanciamento tra, da un lato, il percorso formativo e professionale degli aspiranti (espresso dalla valutazione dei titoli puntualmente individuati nell’art. 7 del Bando, quali i titoli di accademici e di studio, i titoli di servizio e gli incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni, nonché le pubblicazioni scientifiche e accademiche) e, dall’altro lato, le competenze acquisite, le capacità manageriali e la preparazione teorica dei medesimi (da valutare, per contro, nell’ambito della prova orale).

Ciò risulta, peraltro, pienamente confermato dalla previsione di una specifica sottocategoria tra i titoli valutabili (indicata alla lettera f) dell’articolo 7), dedicata ad una formula riassuntiva, distinta dagli altri singoli titoli e concernente un omnicomprensivo “Giudizio globale sul profilo culturale e professionale” dei candidati, da valorizzarsi, come voce a sé stante, meritevole di apposita valutazione, con fino ad un massimo di 15 punti su 100.

Analogamente, anche le modalità indicate dal Bando per lo svolgimento della prova orale depongono nel senso qui indicato: invero, la *lex specialis* prevedeva che, durante il colloquio, ai candidati fosse richiesto di esporre il proprio percorso formativo e professionale (vale a dire quello oggetto della valutazione per titoli), appunto al fine di accertare le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, per valutare l’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali (cfr. art. 8, comma 3, secondo cui “La prova è articolata in due fasi. La prima fase consiste nell’esposizione da parte del candidato del proprio percorso formativo e professionale ed è volta ad accertare, in particolare, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell’attitudine allo

svolgimento delle funzioni dirigenziali. La seconda fase consiste in un colloquio che potrà vertere sulle seguenti materie: a) diritto tributario; b) scienza delle finanze; c) diritto amministrativo; d) organizzazione, gestione del personale e diritto del lavoro; e) amministrazione delle risorse materiali; f) pianificazione e controllo di gestione; g) ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia delle Entrate.”). Il che conferma, nuovamente, la volontà dell'Amministrazione di selezionare i candidati anche in virtù del percorso formativo e professionale svolto e, quindi, il perlomeno tendenziale equilibrio nel rilievo dei due profili valutativi indicati dal Bando, come due distinti – ma insuperabilmente connessi – aspetti del bagaglio personale e professionale dei candidati, ai quali infatti, come detto, era assegnato identico peso in termini di punteggio complessivo, rilevante per la valutazione finale.

10.2. Nonostante quanto come sopra chiaramente disposto, il Collegio rileva che la Commissione esaminatrice, allorquando si è riunita al fine di stabilire i criteri di valutazione dei titoli e, in particolare, di individuare il punteggio da attribuire alle singole voci valutabili nell'ambito delle sottocategorie di cui all'art. 7 del Bando e del punteggio massimo ivi indicato, ha operato in sostanziale difformità dalle chiare indicazioni ivi contenute, così pervenendo, nella pratica, a tradire le disposizioni sopra riassunte e le finalità descritte.

Ed invero, nello specifico va ricordato che la *lex specialis* aveva, da un lato, già individuato le cinque categorie di titoli valutabili e, dall'altro lato, stabilito per ciascuna di esse il punteggio massimo attribuibile, sulla base di un sistema in cui il peso ponderato delle cinque categorie era sensibilmente diverso (per esempio per dare maggiore rilievo agli incarichi di servizio rispetto alle pubblicazioni), fermo restando che la somma dei cinque punteggi massimi era comunque pari a 100, nel rispetto del peso (aritmetico) che la valutazione dei titoli avrebbe dovuto avere, come detto, rispetto alla prova orale, per la valutazione complessiva del candidato, da esprimersi, appunto, in duecentesimi (in particolare, infatti, nell'art. 7 era previsto

che “La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell’ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili: a) Titoli accademici e di studio: fino a 20 punti; b) Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati: fino a 30 punti; c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d’esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili: fino a 10 punti; d) Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all’attività istituzionale dell’Agenzia: fino a 10 punti; e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all’attività istituzionale dell’Agenzia: fino a 15 punti; f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino a 15 punti.”).

Tuttavia, come si legge nel verbale n. 2 del 10 febbraio 2016, la Commissione esaminatrice, dopo aver individuato (sulla base di criteri di attinenza e pertinenza, di rilevanza e di unicità) le singole esperienze formative e professionali valutabili nell’ambito di ciascuna sottocategoria di titoli, ne ha talmente diluito il peso in termini di punteggio attribuibile, da rendere, nella pratica, impossibile non soltanto il conseguimento, in una delle sottocategorie, del punteggio massimo previsto dal Bando, ma pure il conseguimento di un punteggio anche soltanto significativo rispetto al valore assegnato dal medesimo Bando alla valutazione dei titoli, sia con riguardo al peso ponderato delle categorie di titoli, che con riguardo al peso dei titoli sulla valutazione finale.

Al riguardo è infatti sufficiente constatare che, come indicato dal ricorrente, il candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli ha ricevuto una valutazione di 11,60 su 100, dunque pari ad appena poco più del dieci per cento della valutazione astrattamente conseguibile per titoli e, addirittura, pari ad appena il cinque per cento sulla valutazione complessiva che il Bando – per contro –

richiedeva di esprimere “in duecentesimi”, ripartendo esso stesso equamente il peso di entrambe le valutazioni (titoli e colloquio).

Ciò è derivato, come spiegato, da una contrazione dei vari punteggi indicati dalla Commissione: infatti, per esempio, nell’ambito della voce a) dell’art. 7, relativa ai Titoli accademici e di studio, per cui il Bando stabiliva il punteggio massimo di 20, la Commissione ha deciso di attribuire ad ogni laurea magistrale ulteriore rispetto a quella utilizzata come requisito di accesso al concorso se conseguito in materie attinenti alle attività istituzionali dell’Agenzia il punteggio di appena “0,5”, per ogni master universitario di secondo livello e di primo livello (sempre attinenti all’attività dell’Agenzia) rispettivamente i punteggi di 0,75 e 0,5; pertanto un candidato teoricamente in possesso di sedici lauree avrebbe conseguito un punteggio di 15 punti su venti.

Analogamente, nell’ambito della sottocategoria d), relativa alle Pubblicazioni scientifiche ed accademiche (necessariamente riguardanti, come stabilito dalla Commissione, materie attinenti all’ambito tributario e alle attività istituzionali dell’Agenzia), per cui nel Bando era previsto un punteggio massimo di 10 punti, la Commissione ha indicato il punteggio di “0,6” per ciascun “Libro” pubblicato dal candidato come “Autore”, quello di 0,3 per ciascun “Libro” pubblicato dal candidato come “Coautore”, quello di “0,05” per ciascun “articolo” pubblicato sulle “riviste di settore” e quello di 0,01 per “Pubblicazioni in atti congressuali”: ciò significa, in altri termini, che pure se si fosse verificata l’ipotesi, in verità di scuola, di un candidato che avesse scritto e pubblicato 5 monografie come unico autore 3 monografie come coautore, 40 articoli e 50 pubblicazioni in atti congressuali, tutti attinenti alle materie rilevanti, lo stesso non avrebbe comunque conseguito il massimo punteggio previsto.

10.3. Quanto sopra, a giudizio del Collegio, contrasta con la lettera e con lo spirito della *lex specialis*, poiché proprio la previsione di un punteggio “massimo”, inserito

nell'ambito di un sistema di peso ponderato delle cinque sottocategorie dei titoli, manifestava, per contro, in maniera esplicita, la volontà dell'Amministrazione di valorizzare adeguatamente il percorso formativo e professionale dei candidati, garantendo, al contempo, la corretta ripartizione del punteggio fra le cinque voci di titoli valutabili, che lo stesso Bando aveva già predeterminato ed imposto.

Peraltro, a fronte della descritta individuazione del punteggio indicato dal Bando per la valutazione dei titoli dei candidati, ritiene altresì il Collegio che la violazione delle regole si percepisca con ancora maggiore chiarezza avendo riguardo al fatto che, rispetto ai 100 punti parimenti assegnati alla valutazione della prova orale, la stessa *lex specialis* indicava la votazione minima di 70/100 per il superamento della prova stessa.

Invero, per quanto certamente non fosse prevista una valutazione minima dei titoli presentati dai candidati (a valere, ad esempio, quale requisito di accesso), vista l'identica ripartizione del punteggio operata dal Bando per la valutazione dei titoli e della prova orale, l'indicazione del punteggio minimo di 70/100 per la prova orale, nel sistema della *lex specialis*, costituiva quantomeno un parametro di riferimento, pure soltanto indicativo, per il corretto "sfruttamento" del range di punteggio messo a disposizione dal Bando per valorizzare anche il percorso formativo e professionale dei candidati ai fini della selezione (d'altro canto, opinando diversamente, non vi sarebbe stata ragione di esprimere il voto finale in duecentesimi).

Per contro, l'attribuzione dei punteggi come sopra operata dalla Commissione ha determinato (come indicato nel ricorso e non contestato) una media di punteggio per titoli di 1,11. Di conseguenza, la selezione dei candidati, in concreto, si è svolta sulla valutazione conseguita nel colloquio orale; tant'è che, effettivamente, nessun candidato ha superato la soglia dei 100 punti sui 200 a disposizione (il che significa che la valutazione selettiva richiesta dal Bando è stata in sostanza dimezzata).

In questo stesso senso, peraltro, in un giudizio del tutto analogo si è pronunciato (sebbene soltanto in fase cautelare) anche il Giudice di appello, che – nell'accogliere l'appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito – ha rilevato che “inducono ad una favorevole previsione sull'esito del ricorso ex art. 55, comma 9, cod. proc. amm. le censure con cui l'appellante deduce essere stati eccessivamente appiattiti i punteggi per titoli a favore del colloquio orale;” (Consiglio di Stato, sez. VII, ord. n. 488/2022).

10.4. Infine, va precisato che certamente il Collegio non dubita della discrezionalità che caratterizza l'operato delle Commissioni di concorso, ampiamente ricordata dalla difesa erariale, mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali.

A parere del Collegio, tuttavia, il punto è che la discrezionalità della Commissione incontrava, innanzitutto, il limite delle previsioni della *lex specialis*, che non potevano essere disattese e che, come sopra ricordato, avevano delineato una procedura selettiva per titoli e colloquio, con eguale ripartizione del peso del relativo punteggio sulla valutazione complessiva finale; inoltre, come pure ricordato, la stessa *lex specialis* aveva attribuito un peso al percorso formativo e professionale dei candidati anche, e proprio, nell'ambito della prova orale, la cui prima parte era – appunto – dedicata a valutare, sulla base del percorso compiuto dal candidato, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

Peraltro, va altresì notato che – in realtà – l'ampia discrezionalità tecnica da attribuirsi ad una Commissione di concorso può, logicamente, riguardare il momento valutativo ad essa esclusivamente affidato; per contro, la prodromica attività di fissazione dei punteggi intermedi, pur essendo, a sua volta, espressione di una scelta discrezionale, è delineata da margini ben più contenuti, sia perché deve svolgersi nell'ambito dei criteri-guida indicati dalla *lex specialis* (nella specie violati), sia perché ha una finalità diversa e strumentale rispetto alla valutazione, di cui serve

ad assicurare il buon funzionamento, secondo i principi scolpiti nell'art. 97 della Costituzione.

In quest'ottica, pertanto, le descritte scelte della Commissione di concorso di contrarre così significativamente i punteggi delle singole voci non riescono a trovare una giustificazione logico-razionale rispetto alle esigenze concorsuali, anche alla luce della comune esperienza per procedure di tal genere.

Per esempio, la contrazione dei punteggi non deriva neanche dall'esigenza di salvaguardare la valorizzazione per quelle specifiche voci di titoli suscettibili di ripetizione: difatti, come visto, pure a fronte di ipotesi obiettivamente eccezionali rispetto alla comune esperienza (quali sono quelle del candidato che abbia 16 lauree in materie attinenti o numerosissime pubblicazioni), la valutazione effettuata in virtù dei criteri stabiliti dalla Commissione sarebbe comunque rimasta al di sotto del tetto indicato dal Bando, che avrebbe dovuto invece costituire un tendenziale parametro di riferimento.

Peraltro, in questa stessa ottica, e a maggior ragione, le scelte della Commissione divergono dall'invece necessario canone di razionalità operativa laddove stabiliscono un punteggio estremamente contratto anche per quelle voci di titoli che – notoriamente e tipicamente – sono insuscettibili di ripetizione: è il caso dei “Titoli accademici e di studio”, sottocategoria a), per cui il Bando indicava fino ad un massimo di 20 punti, nell'ambito dei quali, ad esempio, è stato fissato dalla Commissione per “dottorato di ricerca” o per “diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica oltre la prima” (titolo, quest'ultimo, non solo tendenzialmente unico, ma invero anche poco frequente) il punteggio di “1” su 20; ovvero è il caso del titolo per “Master universitario di II livello”, valorizzato “0,75” su 20.

Di conseguenza, quand'anche un candidato avesse conseguito due lauree, un dottorato di ricerca e finanche un paio di master universitari di II° livello, per la

categoria dei Titoli accademici e di studio lo stesso avrebbe ottenuto un punteggio pari soltanto a 3,50 su 20.

In questo senso sono dunque condivisibili le doglianze dirette a denunciare, oltre alla violazione delle regole della *lex specialis*, anche il difetto di ragionevolezza dell'agere amministrativo, che – sebbene certamente caratterizzato da discrezionalità tecnica – per quanto detto risulta effettivamente censurabile anche sotto il profilo della logicità e dell'aderenza ai dati di fatto risultanti da nozioni di comune esperienza, così traducendosi, in sostanza, in una decisione manifestamente arbitraria, perciò sindacabile (fra le molteplici più recenti, Consiglio di Stato sez. II, 22/07/2022, n.6456, sez. VI, 03/06/2022, n.4522, sez. VI, 03/02/2022, n.757, sez. IV, 01/03/2022, n. 1445, sez. VI, 04/09/2020, n.5357).

11. Per quanto detto, il ricorso va accolto per la fondatezza della prima censura, con assorbimento della seconda, con riferimento al domandato annullamento del verbale di riunione n. 2 del 10 febbraio 2016 con il quale la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli, con consequenziale obbligo di rivalutazione dei titoli sulla base dei nuovi criteri approvati.

12. Deve dunque passarsi all'esame del terzo motivo di ricorso, logicamente autonomo rispetto ai primi due motivi, con il quale il ricorrente ha lamentato l'erronea valutazione di alcuni titoli da lui prodotti, da valutarsi all'interno della categoria "Pubblicazioni scientifiche ed accademiche", censurando, in particolare, la valutazione come mero articolo su rivista del suo contributo alla redazione di un libro e la mancata valutazione di quattro articoli su rivista.

La doglianza è fondata in parte, solo con riferimento all'erronea equiparazione della partecipazione a un'opera collettanea alla redazione di un articolo di dottrina.

Diversamente da quanto sostenuto dall'amministrazione, infatti, la griglia predisposta, pur prevedendo, per l'intera categoria una valutabilità dei titoli "fino a 10 punti", prevedeva poi una valutazione non graduabile per i diversi tipi di

pubblicazione (punti 0,6 per l' "Autore" di un libro e punti 0,3 per il "Coautore" di un libro), né prevedeva, con specifico riferimento alla figura del "Coautore" del libro, una proporzionale diminuzione del punteggio derivante dall'incremento del numero degli autori.

La circostanza che, nel caso di specie, gli autori fossero sette, di conseguenza, pur se astrattamente meritevole di valutazione in ordine alla equiparabilità o meno della stessa all'ipotesi in cui l'opera fosse riferibile a due soli autori, non poteva, in concreto, essere autonomamente apprezzata con effetti sul punteggio assegnato, proprio perché tale possibilità non era prevista dalla griglia.

La censura va invece respinta con riferimento agli articoli di dottrina, atteso che l'indicazione degli stessi, come eccepito dalla difesa erariale e come emerge dalla scheda allegata alla domanda di partecipazione del ricorrente, era priva dell'indicazione dell'editore, espressamente richiesta dai criteri, non incisi dalla pronuncia di accoglimento relativa al primo motivo di doglianza.

In conclusione il ricorso va accolto in parte e per l'effetto vanno annullati gli esiti della procedura in epigrafe nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli, nonché il prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l'Amministrazione riterrà di adottare e, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, la scorretta ascrizione della partecipazione a un libro come coautore alla mera redazione di un articolo.

13. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in parte motiva.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (tremila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

Francesca Mariani, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Roberta Cicchese**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Mezzacapo**

IL SEGRETARIO